

## §1. Convenzione sullo status dei rifugiati (1)

(1) *Adottata:* Ginevra 28 luglio 1951.

*Entrata in vigore sul piano internazionale:* 22 aprile 1954.

*Ratificata:* L. 24 luglio 1954, n. 722 (G.U. 27-8-1954, n. 196).

*Entrata in vigore per l'Italia:* 13 febbraio 1955.

### CAPO I

#### *Disposizioni generali*

1. *Definizione del termine «rifugiato».* — A. Ai fini della presente Convenzione, il termine «rifugiato» è applicabile a qualunque persona che:

1. sia stata considerata come rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, o delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo del 14 settembre 1939, o dello Statuto dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati.

Le decisioni di non riconoscimento dello *status* di rifugiato assunte dall'Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale *status* a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 della presente sezione;

2. a causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitata per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di residenza in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

Se una persona possiede più cittadinanze, l'espressione «Stato di cui possiede la cittadinanza» riguarda ogni Stato di cui questa persona possiede la cittadinanza; non sono considerate prive della protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza le persone che, senza validi motivi fondati su un giustificato timore, rifiutano la protezione di uno Stato di cui posseggono la cittadinanza.

B. 1. Agli effetti della presente Convenzione, possono essere considerati «avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951», ai sensi di cui all'articolo 1, sezione A, sia gli

a) «avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa»; che gli

b) «avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove»;

e ogni Stato contraente, all'atto della firma, della ratifica o dell'adesione, farà una dichiarazione circa l'estensione che esso intende attribuire a tale espressione per quanto riguarda gli obblighi assunti in virtù della presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato contraente che si sia pronunciato per la definizione della lettera a) può in ogni tempo estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la definizione della lettera b) mediante notificazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

C. La presente Convenzione cesserà di essere applicata a qualunque persona che ricade nelle disposizioni della sezione A se:

1. ha volontariamente deciso di riavvalersi della protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; o

2. avendo perso la propria cittadinanza, l'ha volontariamente riacquisita; o

3. ha acquisito una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquisito la cittadinanza; o

4. è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d'essere perseguitata; o

5. cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, non può continuare a rifiutare di avvalersi della protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza.

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, fondati motivi derivanti da precedenti persecuzioni;

6. trattandosi di un apolide, e cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come rifugiato, è in grado di ritornare nello Stato della sua precedente residenza.

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare nello Stato della loro precedente residenza, fondati motivi derivanti da precedenti persecuzioni.

D. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell'assistenza di un organismo o

di un'istituzione delle Nazioni Unite diversa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, esse fruiranno di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione.

E. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che, secondo il parere delle autorità competenti dei loro Stato di residenza, hanno tutti i diritti e gli obblighi dei cittadini di detto Stato.

F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che:

a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;

b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

**2. Obblighi generali.** — Ogni rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono segnatamente l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure alle misure adottate per il mantenimento dell'ordine pubblico.

**3. Non discriminazione.** — Gli Stati contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d'origine.

**4. Religione.** — Gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro religione e la libertà d'istruzione religiosa dei loro figli.

**5. Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione.** — Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano gli altri diritti e vantaggi concessi ai rifugiati indipendentemente dalla presente Convenzione.

**6.** *L'espressione «nelle stesse circostanze».* — Agli effetti della presente Convenzione, l'espressione «nelle stesse circostanze» significa che l'interessato deve, per l'esercizio di un diritto, adempiere tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le condizioni per il soggiorno o la residenza) nello stesso modo come se non fosse un rifugiato, ad eccezione delle condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.

**7.** *Esenzione dalla condizione della reciprocità.* — 1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ciascuno Stato contraente deve concedere ai rifugiati il trattamento concesso agli stranieri in generale.

2. Dopo un periodo di residenza di tre anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati contraenti, dell'esenzione dalla condizione della reciprocità legislativa.

3. Ciascuno Stato contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4. Gli Stati contraenti devono esaminare con favore la possibilità di concedere ai rifugiati, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l'esenzione dalla condizione della reciprocità a rifugiati che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti e ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

**8.** *Esenzione da misure straordinarie.* — Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non le applicheranno ai rifugiati che siano formalmente cittadini di detto Stato solo in ragione della loro cittadinanza. Gli Stati contraenti che a motivo della loro legislazione non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni a favore di tali rifugiati.

**9. Misure provvisorie.** — Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di adottare provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente in questione non abbia accertato se tale persona è effettivamente un rifugiato e se le misure prese devono essere mantenute nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

**10. Continuità di residenza.** — 1. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato e trasportato sul territorio di uno Stato contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato è computata come residenza regolare su detto territorio.

2. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi la sua residenza, il periodo che precede la deportazione e quello ad essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.

**11. Gente di mare rifugiata.** — Nel caso di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente, questo Stato deve esaminare con favore la possibilità di autorizzare tali rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolarne lo stabilimento in un altro paese.

## CAPO II

### *Condizione giuridica*

**12. Status personale.** — 1. Lo *status* personale di un rifugiato è determinato in base alla legge del suo paese di domicilio o, in mancanza di domicilio, in base alla legge del paese di residenza.

2. I diritti precedentemente acquisiti dal rifugiato e derivanti dal suo *status* personale, in particolare quelli risultanti da matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se del caso, dell'adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand'anche l'interessato non fosse divenuto un rifugiato.

**13. Proprietà mobiliare e immobiliare.** — Gli Stati contraenti concedono a ciascun rifugiato il trattamento più favorevole possibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l'acquisto della proprietà mobiliare e immobiliare e gli altri diritti connessi, nonché i contratti di locazione e altri diritti concernenti la proprietà mobiliare e immobiliare.

**14. Proprietà intellettuale e industriale.** — In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun rifugiato fruisce nello Stato in cui ha la sua residenza abituale della protezione che è concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati contraenti, egli fruisce della protezione che è concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

**15. Diritto d'associazione.** — Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e i sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.

**16. Diritto di stare in giudizio.** — 1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati contraenti, adire liberamente i tribunali.

2. Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalla *cautio judicatum solvi*.

3. Negli Stati contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento dei cittadini del paese in cui ha la sua residenza abituale.

### CAPO III *Attività lucrative*

**17. Attività subordinate.** — 1. Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più fa-

vorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di uno Stato estero per ciò che concerne l'esercizio di un'attività professionale salariata.

2. In ogni caso, le misure restrittive concernenti gli stranieri o l'assunzione di stranieri adottate per la protezione del mercato nazionale del lavoro non sono applicabili ai rifugiati che non vi erano già sottoposti dallo Stato contraente interessato alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, o che adempiono una delle seguenti condizioni:

- a) risiedere da tre anni nel paese;
- b) avere per coniuge una persona che possieda la cittadinanza dello Stato di residenza. Un rifugiato non può far valere tale disposizione se ha abbandonato il coniuge;
- c) avere uno o più figli che posseggano la cittadinanza dello Stato di residenza.

3. Gli Stati contraenti esaminano con favore l'adozione di misure intese a parificare, per quanto concerne l'esercizio delle attività subordinate, i diritti dei rifugiati a quelli dei loro cittadini, segnatamente se si tratta di rifugiati che sono entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d'opera oppure di un piano d'immigrazione.

**18. Attività autonome.** — Gli Stati contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per ciò che concerne l'esercizio di un'attività autonoma nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, come pure per la costituzione di società commerciali e industriali.

**19. Professioni liberali.** — 1. Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente sul suo territorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle competenti autorità di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

2. Gli Stati contraenti faranno tutto ciò che è in loro potere, conformemente alle loro leggi e costituzioni, per garantire lo stabilimento di tali rifugiati nei territori non metropolitani per i quali sono internazionalmente responsabili.